



***ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI***

***DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA***

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE
VITIVINICOLO**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DELLA
MISURA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI
VIGNETI**

CAMPAGNA 2020-2021

AVVISO PUBBLICO

INDICE

- **Premessa**
- **Articolo 1 - Obiettivi e finalità**
- **Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento**
- **Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto**
- **Articolo 4 – Attività ammesse**
- **Articolo 5 - Modalità tecniche e superficie minima**
- **Articolo 6 – Definizione del sostegno**
- **Articolo 7 – Presentazione della domanda**
- **Articolo 8 - Eleggibilità della spesa ammessa a contributo**
- **Articolo 9 - Criteri di priorità per l’attribuzione di punteggi di preferenza**
- **Articolo 10 - Dotazione finanziaria**
- **Articolo 11 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio**
- **Articolo 12 - Domanda di variante**
- **Articolo 13- Modifiche Minori**
- **Articolo 14 - Comunicazioni di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali.**
- **Articolo 15 - Domande di sostegno con pagamento d’anticipo su garanzia fideiussoria**
- **Articolo 16 – Rinuncia all’aiuto**
- **Articolo 17 - Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo**
- **Articolo 18 – Impegni e mantenimento degli interventi**
- **Articolo 19 - Ulteriori disposizioni attuative di OP Agea**
- **Articolo 20 – Disposizioni finali**

PREMESSA

Il presente Avviso pubblico costituisce attivazione alle Disposizioni Regionali Attuative (di seguito anche DRA) per la campagna 2020-2021, adottate con Determinazione Dirigenziale n. G08605 del 21/07/2020 (oggetto di pubblicazione sul Suppl. n.1 al Bollettino telematico Ufficiale Regionale N. 95 del 28 luglio 2020) per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Ristrutturazione e riconversione dei Vigneti (RRV) previsto all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione del regime di sostegno è definita dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito anche MIPAAF) del 3 marzo 2017 n. 1411 come modificato con il Decreto 3 aprile 2019, n. 3843, dalle Delibere della Giunta regionale n. 64 del 18.02.2014 e s.m.i. e n. 24 del 30 gennaio 2020 e dalle disposizioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito Agea) formulate con le circolari di coordinamento prot. n. 25100 del 06.04.2020 e n. 46425 del 14.07.2020 e le Istruzioni operative dell'Organismo pagatore (di seguito anche OP) Agea n. 24 prot. n. 25849 del 09.04.2020 e n. 65, prot. AGEA ORPUM n.45698 del 10.07.2020, disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, ai decreti del MIPAAF, circolari di Agea coordinamento e Istruzioni operative dell'Organismo pagatore Agea per la misura di aiuto.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Articolo 1 Obiettivi e Finalità

In applicazione del presente Avviso pubblico è concesso un sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV).

L'obiettivo generale del regime di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti, in modo da ottenere prodotti di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per i viticoltori;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sestri d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
- miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

Articolo 3

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 1411/2017 e s.m.i. possono accedere al sostegno comunitario per la Ristrutturazione e la riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) 1308/2013. E' altresì escluso dalla misura l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base di conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori come stabilito da nota della Commissione Europea ref(2016) 7158486 del 23/12/2016 punto 9. I richiedenti l'aiuto NON devono risultare esclusi dalla misura RRV vigneti ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

Rientrano tra i beneficiari di cui al comma precedente i seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Per accedere al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, i produttori che intendono presentare domanda devono, tra l'altro:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale;
- dichiarare obbligatoriamente nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella della domanda, di cui al Reg. delegato (UE) 2018/273.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione.

Al fine degli impegni di mantenimento degli interventi realizzati di cui al successivo articolo 17 del presente Avviso il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di sostegno deve dimostrare la disponibilità del fondo ove viene realizzato l'intervento per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni successivi alla data del 15 ottobre dell'anno di conclusione degli interventi previsti, come indicato nel cronoprogramma delle opere proposte. In

ogni caso deve essere acquisito il consenso del proprietario o dei comproprietari alla realizzazione dell'intervento.

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente al singolo beneficiario conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 4 **Attività ammesse**

Possono usufruire dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le seguenti attività finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità.

A) la riconversione varietale, consistente:

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa** varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti:

- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni;
- purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi;
- le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

B) la ristrutturazione, consistente:

- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una **posizione più favorevole** dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto, attraverso l'impianto nella **stessa particella ma con modifiche** alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

C) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti

- attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Qualora si effettuino le attività di cui alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione (B) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

- mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione.

E' comunque necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le attività indicate danno luogo alle azioni ammissibili al regime di sostegno per la Ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, che sono riportate nella tabella Attività/Azioni della misura di aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti attiva su SIAN per la Regione Lazio, e che si riporta in sintesi.

Tabella Attività/Azioni

Attività	Cod.	descrizione sintetica
A RICONVERSIONE VARIETALE	A.1	RICONVERSIONE VARIETALE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto sullo stesso o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa</u> varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
	A.2	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE Reimpianto del vigneto con utilizzo di autorizzazione, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa</u> varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A.3	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO Reimpianto anticipato, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa</u> varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A.4	RICONVERSIONE VARIETALE - SOVRAINNESTO Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 (quindici) anni, su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
B RISTRUTTURAZIONE	B.1	RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE CON REIMPIANTO Estirpazione di vigneto e reimpianto su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche. Estirpazione di un vigneto e reimpianto nelle stesse particelle ma con modifiche alla forma d'allevamento o al sesto di impianto.
	B.2	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE Reimpianto del vigneto, con utilizzo di autorizzazione, su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche. Reimpianto del vigneto, con utilizzo di autorizzazione, nelle stesse particelle ma con modifiche alla forma d'allevamento o al sesto di impianto.

	B.3	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO Reimpianto anticipato del vigneto su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
C MIGLIORAMENTO TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO	C.7	ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL VIGNETO. Allestimento e miglioramento dell'impianto d'irrigazione del vigneto
	C.6	MESSA IN OPERA E MODIFICAZIONI DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO (sostituzione di pali di testata e di tessitura, e filo di ferro, ecc.).

Il dettaglio delle singole azioni ammesse al sostegno per la campagna 2020/2021 per le attività di Riconversione varietale (A), Ristrutturazione (B) e di Miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo (C), in applicazione di quanto indicato all'articolo 2, comma 2 lettera f) del Decreto MIPAAF n. 1411/2017 e s.m.i. ed ai sensi delle previsioni della Determinazione dirigenziale n. G08605 del 21 luglio 2020 e alle DGR n. 64/2014 e s.m.i. e n. 24/2020, sono riportate nella scheda tecnica di personalizzazione regionale della Misura di sostegno attivata su applicativo SIAN per la Regione Lazio e disponibile in fase di compilazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto s'intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto d'impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento delegato (UE) 1149/2016, al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:

- normale gestione del vigneto;
- protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- strade carrozzabili ed elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli.

Parimenti, ai sensi delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2014, n. 64 (in seguito DGR 64/2014) e s.m.i. e della Determinazione Dirigenziale n. G08605 del 21 luglio 2020, per la Regione Lazio il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione con reimpianto di vigneti per vini comuni;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone e pergola (tutti gli allevamenti orizzontali);
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti di età superiore a 15 (quindici) anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la Misura di sostegno di cui alle presenti Disposizioni regionali devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile; resta inoltre necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dei Regolamenti delegato (UE) 2018/273 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integrano il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio, recanti, tra l'altro, le modalità di applicazione per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e come indicato dalle disposizioni dell'Articolo 6, comma 3, del Decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. in tema di disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 sul Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, non posso avere accesso al contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli rilasciati dalla riserva nazionale a partire dal 1° gennaio 2016. E' altresì escluso dalla misura l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base di conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.

Articolo 5

Modalità di intervento e superficie minima

Sono ammessi al sostegno comunitario esclusivamente gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) ovvero ad Indicazione Geografica (IG).

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002 e disponibile sull'applicativo SIAN, per la personalizzazione della Regione Lazio, in fase di presentazione delle domande. In particolare, gli interventi di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino incluse tra quelle iscritte nel Registro regionale, istituito con Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 676 del 30 luglio 2004 e s.m.i., come approvato con determinazione n. G17570 del 4 dicembre 2014, nonché quelle classificate idonee con successivi provvedimenti della Direzione regionale competente in tema di Agricoltura.

Ai sensi della D.G.R. 64/2014 e s.m.i. e della Determinazione dirigenziale n. G08605 del 21 luglio 2020, la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiori od eguali ad 1 (uno) ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un progetto collettivo;
- in 0,10 ettari per domande singole relative a viticoltura delle piccole isole, in unico appezzamento.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato come segue:

- forma di allevamento: SPALLIERA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 3.300
- forma di allevamento: CORTINA DOPPIA/GDC ceppi/ha 2.500
- forma di allevamento: ALBERELLO ceppi/ha 6.900.

Le forme di allevamento/potatura sono comunque riportate nell'applicativo SIAN disponibile in fase di compilazione della domanda di aiuto.

Le azioni, i sesti d'impianto e le forme di allevamento per la realizzazione dell'attività di intervento vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali e devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e garantire, ove le condizioni orografiche lo consentano, la meccanizzazione del vigneto.

I soggetti che beneficiano dell'aiuto s'impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Le azioni relative al reimpianto anticipato, dove il produttore si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, sono ammissibili al contributo solo qualora il richiedente dimostri di non possedere ex diritti/autorizzazioni di impianto ovvero di possederne in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

Entro la terza campagna vendemmiale o, in caso di sovrainnesto entro la seconda campagna dalla realizzazione degli interventi, il beneficiario/conducente è tenuto a richiedere l'iscrizione allo Schedario Viticolo per l'idoneità dei vigneti destinati a produrre vini D.O./I.G. (Denominazioni di Origine/Indicazioni Geografiche), per le relative denominazioni.

Articolo 6

Definizione del sostegno

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

Ai sensi delle previsioni della DGR n. 64/2014 e s.m.i. l'importo della perdita di reddito annuale per ettaro (Ha) conseguenti all'esecuzione della misura, calcolata ai sensi del Decreto direttoriale MIPAAF dell'8 marzo 2010, n. 2862, è indicato in 2.057 €/annui e, considerata la compensazione per perdita di reddito riconosciuta, per le attività che prevedono l'estirpazione del vigneto (Codici A1 e B1), per due campagne compresa quella di impianto, l'importo riconoscibile è quello massimo previsto dall'art.8, comma 2 del DM n. 1411/2017 stabilito in complessivi 3.000 €/Ha. Nel caso di sovrainnesto (Codice A4) l'entità della compensazione del mancato reddito è ridotto del 50%, a 1.500 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, detto contributo è complessivamente elevato a 22.000 €/Ha. per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle piccole isole: Isole Ponziene

(dette anche Pontine). Per beneficiare della maggiorazione deve essere indicato, in sede di presentazione della domanda e con riferimento ai diversi interventi proposti, il relativo codice di individuazione disponibile in piattaforma di Domanda su applicativo SIAN (A.1.D – A.2.D – B.1.D. – B.2.D) come di seguito specificati in tabella.

I soggetti che beneficiano di detto contributo devono impegnarsi a eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Il sostegno comunitario non è cumulabile, per gli stessi interventi e a valere sulle stesse superfici, con altri aiuti comunitari.

Sono di seguito riportati gli importi di contributo di aiuto massimo per ettaro, elencati per le singole attività/azioni:

Codice Attività	Importo massimo del costo totale per ettaro dell'attività/azione (dati riportati nella scheda attività/azioni sul SIAN)		Importo massimo del contributo (50%) ai costi di ristrutturazione e riconversione [(a+b)/2]	compensazione totale per perdita di reddito (€/Ha)	Importo massimo complessivo del contributo [(a+b)/2+ c] (€/Ha)
	estirpazione vigneto (€/Ha)	realizzazione lavori (€/Ha)			
	a	b			
A.1	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
A.1.D	4.400,00	39.600,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
A.2		28.800,00	14.400,00		14.400,00
A.2.D		39.600,00	19.800,00		19.800,00
A.3		28.800,00	14.400,00		14.400,00
A.4		6.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
B.1	3.200,00	28.800,00	16.000,00	3.000,00	19.000,00
B.1.D	4.400,00	39.600,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
B.2		28.800,00	14.400,00		14.400,00
B.2.D		39.600,00	19.800,00		19.800,00
B.3		28.800,00	14.400,00		14.400,00
C.7		5.860,00	2.930,00		2.930,00
C.6		11.960,00	5.980,00		5.980,00

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, secondo la tempistica definita dall'Organismo pagatore Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'articolo 25 del medesimo Regolamento di esecuzione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione

degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo pari all'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Articolo 7

Presentazione della domanda

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) devono costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua nel "Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione" quale elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare Agea Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

La domanda presentata, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

7.1 Tipologie di domande e termini di presentazione

Ai sensi delle prescrizioni delle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020, le tipologie di domande previste per la campagna 2020/2021 sono:

- **Domanda di sostegno**
- **Domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo**
- **Domanda di pagamento a saldo**
- **Domanda di variante**

In relazione a quanto previsto dalle presenti Disposizioni regionali, il richiedente, all'atto della presentazione della Domanda di sostegno, dichiara la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- **pagamento a collaudo dei lavori**

oppure

- **pagamento anticipato – previa presentazione di una cauzione - prima della conclusione dei lavori.**

A) Nel caso di scelta di **pagamento a collaudo dei lavori** l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **Domanda di sostegno** entro il **30 agosto 2020**;
2. la presentazione di **Domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento, entro il **20 giugno 2021**.

B) Nel caso di scelta di **pagamento anticipato**, l'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **Domanda di sostegno**, per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, entro il **30 agosto 2020**;
2. la presentazione di una **Domanda di pagamento a saldo** per il collaudo delle opere e la liquidazione del saldo spettante entro il **20 giugno 2021-2022-2023**, a seconda del termine ultimo di cronoprogramma di realizzazione delle attività indicato in Domanda di sostegno (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo).

Le tempistiche sopra indicate devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per il reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Nei limiti di quanto previsto dal Decreto del MIPAAF n. 3843 del 3 aprile 2019, all'articolo 2, “ A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previsto dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.”

Per le Domande di sostegno e le Domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *Domanda iniziale;*
- *Domanda di modifica, solo per le domande di sostegno, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda di sostegno precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La Domanda di modifica, alla domanda di sostegno, deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.*

Le Domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

In caso di Domande di sostegno con pagamento di anticipo il richiedente provvede, successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP Agea pari al 110% dell'anticipo liquidabile (pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione). L'OP Agea ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fidejussorie e non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

Le domande di sostegno possono essere presentate in forma singola o in forma collettiva.

La presentazione delle Domande in forma collettiva è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di “*soggetto promotore*”, di cui all’articolo 3 del presente avviso, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata e avviene nel rispetto dei presupposti dettati dal D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017 e successiva circolare Agea coordinamento n. 31081 del 7 aprile 2017.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal “*soggetto promotore*”, deve essere corredata, tra l’altro, delle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante.

- la domanda collettiva deve interessare almeno **5** (cinque) soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari **3** (tre);
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari **0,30** calcolata sull’insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di sostegno autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in forma collettiva. L’ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l’esito della domanda collettiva medesima, purché l’insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore a ettari 3,00 (tre).

Il ruolo del “*soggetto promotore*” della domanda in forma collettiva termina all’atto della comunicazione dell’esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in forma collettiva. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell’Amministrazione competente con il “*soggetto promotore*” della domanda in forma collettiva.

7.2 Modalità di compilazione delle Domande

La compilazione e presentazione delle Domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall’OP Agea sul portale SIAN. Non sono accettate, né ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico suddetto.

Le Domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati A (Domanda di sostegno), B (Domanda di variante), C (Domanda di pagamento a saldo) alle Istruzioni Operative dell’Organismo pagatore Agea n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020 (disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia al sito www.agea.gov.it), devono essere sottoscritte dal richiedente complete di tutti gli allegati previsti dalle disposizioni del presente Avviso.

La Domanda è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell’aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una Domanda per ciascuna Regione.

Il beneficiario deve presentare la Domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento del mandato;

- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal richiedente/beneficiario. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della Domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – il suo rilascio informatico, con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Solo con il rilascio informatico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. La sola stampa della domanda NON costituisce presentazione della domanda all'OP AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta di sostegno e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

7.3 Contenuto della Domanda di sostegno e documentazione richiesta

Nella Domanda il richiedente deve fare riferimento alle Disposizioni Regionali Attuative (di seguito anche DRA) della Regione Lazio per la campagna 2020-2021, adottate con Determinazione Dirigenziale n. G08605 del 21 luglio 2020, riportando il numero e la data dell'atto regionale di adozione.

Nella Domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di telefono e/o cellulare, l'E-mail e la PEC (Posta Elettronica Certificata), insieme al modello di Dichiarazione sostitutiva (Allegato 6 alle Istruzioni operative Agea OP-n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020) debitamente sottoscritto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art.13 del Regolamento delegato (UE) 1149/2016, nella Domanda di sostegno, deve essere indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
 - **20 giugno 2021** per le domande con pagamento a collaudo;
 - **20 giugno 2021 o 20 giugno 2022 o 20 giugno 2023** per quelle con pagamento anticipato;
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna Attività.

La Domanda di sostegno deve inoltre contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- dichiarazione di vendemmia e produzione della campagna precedente a quella di presentazione della Domanda;
- i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- il modello “*Schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate-Tabella 9*” (documento allegato alle presenti disposizioni) firmato dal beneficiario e/o rappresentante legale e riportante il costo previsto per gli interventi suddiviso per categoria di spesa, redatto sulla base dell’“Elenco prezzi regionale”, allegato alla D.G.R. n. 64/2014 e

s.m.i. consultabile sul sito istituzionale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, sezione OCM vegetali/vino.

Lo *Schema "preventivo-Tabella 9"* dovrà essere redatto specificando la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, al fine di consentire l'individuazione dei costi da sostenere in relazione alle caratteristiche tecnico-agronomiche della/e particella/e (superficie, destinazione produttiva, sesto d'impianto, varietà, intervento, densità d'impianto, sistema di allevamento, irrigazione), con indicazione delle prestazioni che si intende realizzare in economia. Nella fase di accertamento finale dei lavori, rappresenta lo strumento per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi approvati, in conformità al progetto presentato, in coerenza con la planimetria dei vigneti da realizzare, e per determinare la spesa effettivamente sostenuta.

Lo *Schema "consuntivo-Tabella 9"* dovrà ugualmente essere redatto in sede di rendicontazione finale della attività, per la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, riportando in modo analitico le spese sostenute per le diverse tipologie d'intervento, approvate nei limiti stabiliti nell'Elenco prezzi regionale.

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza, redatta dal rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi, redatti secondo i modelli (All.1a; All.1b e All.2) allegati alle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020 (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito www.agea.gov.it);
- nel caso il conduttore non sia proprietario delle superfici interessate dalla Domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti, deve allegare la dichiarazione di assenso del proprietario o del comproprietario, redatta secondo il modello (All. 5) allegato alle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020 (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito www.agea.gov.it), corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario/comproprietario sottoscrittore; qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento di ciascuno di essi;
- copia di un documento d'Identità del titolare o del rappresentante legale nel caso delle società, valido alla data di presentazione della Domanda;
- Valutazione d'incidenza, rilasciata dalla Direzione Regionale competente in materia, qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati debbano consentire il rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS (DGR n. 612 del 16 dicembre 2011) nonché delle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza prescritte con la DGR n. 534 del 4 agosto 2006 o, in alternativa, documentazione attestante l'avvenuta richiesta ai competenti uffici regionali. Fatto salvo quanto sopra specificato la valutazione di incidenza può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della Domanda di sostegno fermo restando che la formale concessione del contributo è comunque subordinato all'ottenimento della stessa. In ogni caso detta documentazione deve essere acquisita entro massimo 30 (trenta) giorni a decorrere dalla determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi di ammissibilità a finanziamento.

Tutti i requisiti previsti per l'accesso alla Misura di sostegno o le condizioni di preferenza dichiarate devono essere possedute all'atto di presentazione della Domanda.

Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati alle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020 (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito

www.agea.gov.it.) devono essere sottoscritte dal richiedente, complete degli allegati previsti dalla presente Disposizione regionale.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta di sostegno e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della Domanda il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in Domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in Domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari; l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

Con la sottoscrizione della Domanda di sostegno, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nello schema di Domanda, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati negli allegati alle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020 (disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito [www.agea.gov.it.](http://www.agea.gov.it)), ai sensi del DPR 445/2000.

7.4 Trasmissione delle domande agli uffici regionali.

Tutte le Domande, di cui al precedente punto 7.1, corredate dei documenti previsti, devono essere fatte pervenire, a cura del CAA/Libero professionista/Beneficiari della domanda, alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio competenti per territorio entro il termine massimo delle ore 23.59 del decimo giorno solare (10 giorni naturali e consecutivi) successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione su piattaforma SIAN, come stabilito al precedente punto 7.1.

Per le Domande di Variante il termine decorre dalla data di rilascio su applicativo SIAN.

Per quanto riguarda, in particolare, la presentazione delle **Domande di sostegno con pagamento a saldo** e delle **Domande di sostegno con richiesta pagamento di anticipo** il richiedente, o suo delegato, deve obbligatoriamente inviare la Domanda rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità, dagli allegati e dai documenti previsti e richiesti dall'OP Agea nelle Istruzioni operative n. 65 prot. n. 45638 del 10.07.2020 e dalle presenti disposizioni regionali esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, ed entro il termine delle ore 23.59 del decimo giorno solare (giorni naturali e consecutivi) successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione su piattaforma SIAN stabilito per il presente bando pubblico.

Di seguito si indicano gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;

- LATINA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Sud
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- RIETI: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord
PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;
- VITERBO: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio Nord
PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
- ROMA: Area Decentrata Agricoltura (ADA) Lazio centro
PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio, nelle modalità e nei termini sopra indicati, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

La trasmissione delle domande e dei documenti a esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai *Progetti collettivi*, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate tramite CAA differenti e/o tecnici abilitati dalla Regione, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data di presentazione della domanda sopra indicata, agli uffici delle ADA competenti per territorio, l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nelle presenti Disposizioni regionali.

In caso di presentazione della domanda da parte di libero professionista delegato, i documenti originali dovranno essere conservati a cura del beneficiario e resi disponibili ad ogni richiesta da parte dell'Op Agea e/o Regione Lazio.

La domanda di sostegno s'intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata.

Articolo 8

Eleggibilità della spesa ammessa a contributo

Per essere ammesse a contributo, le spese relative alle attività di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere sostenute solo dopo la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione, vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di sostegno o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse.

Per essere ammissibile la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate e identificabili per ogni azione, da fatture elettroniche o altri documenti probatori equivalenti.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di sostegno.

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di sostegno dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di sostegno. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico bancario; Ri.Ba; carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es. assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

In considerazione che le fatturazioni emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo **fatture elettroniche**, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: **"Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) –OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021"**.

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuto.

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere **attività eseguite "in proprio"** ("**in economia**") sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149, cioè attività per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, il riconoscimento di tali spese è previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni all'articolo 45 del Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016.

Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. È escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 1149/2016, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare, in sede di rendicontazione finale al termine delle operazioni, più della metà della spesa ammissibile. La rendicontazione di tali voci di spesa potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e servizi di provenienza aziendale quali:

- paleria, dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
- disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
- manodopera aziendale per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno);

Per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA competente per territorio potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.

I riferimenti di quantificazione delle suddette voci di spesa le spese relative ai lavori in economia sono riportate nelle *Tabelle esemplificative 4/8* della DGR n. 64/2014 e s.m.i..

Articolo 9 Criteri di priorità per l'attribuzione di punteggi di preferenza

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 del D.M. n. 1411/2017, sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità fondati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS 2019/2023, oggettivi e non discriminatori, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammesse a finanziamento le domande di sostegno collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per ciascun esercizio.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO
AZIENDE VITIVINICOLE CHE TRASFORMANO IN AZIENDA LE PRODUZIONI AZIENDALI	18
AZIENDE CON RAPPORTO SUP. VITATA/SAU MAGGIORE DEL 50% (AZIENDE PREVALENTEMENTE VITICOLE)	18
GIOVANE IMPRENDITORE (O RAPPRESENTANTE LEGALE) CON ETÀ MINORE DI 40 ANNI	18
DENSITÀ DEI CEPPI MAGGIORE DI 3.700 CEPPI/HA	5
SOGGETTO ADERENTE A PROGETTO COLLETTIVO.	13
PRODUZIONE BIOLOGICA AI SENSI DEL REG. (CE) 834/2007, REG. (CE) 889/2008 E REG. DI ESECUZIONE (UE) 203/2012	10

AZIENDE O SUPERFICI VITATE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016 E SMI; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	18
TOTALE	100

- **Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica della denuncia di produzione dalla quale emerge che l'uva prodotta è interamente vinificata in azienda.

- **Aziende con rapporto Sup. vitata/SAU maggiore del 50% (Aziende prevalentemente viticole)**

L'attribuzione delle priorità è subordinata alla verifica delle superfici inserite nel fascicolo aziendale Sian e del rispetto di quanto previsto nel criterio di priorità.

- **Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni**

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- **Densità dei ceppi superiore a 3.700 ceppi/ha**

Il punteggio è attribuito esclusivamente nel caso in cui l'impianto proposto preveda un sesto di impianto con relativa densità di ceppi superiore a 3.700 ceppi/Ha; tale punteggio non è attribuito in caso di impianto realizzato con la forma di allevamento ad "Alberello"

- **Soggetto aderente a progetto collettivo**

Il punteggio è attribuito qualora la domanda di sostegno venga inoltrata con approccio collettivo.

- **Produzione biologica certificata ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) 203/2012**

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, al momento della presentazione della domanda di sostegno, le aziende devono già essere assoggettate al metodo di produzione biologica.

- **Aziende o superfici vitate localizzate in zone particolari: aree colpite dal sisma come delimitate dal dl 189/2016 e dl 205/2016; aree ricadenti in zona montana dir cee 268/75 art 3 par 3**

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'intera operazione, o la prevalenza economica della stessa (operazione), ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.

I requisiti per l'acquisizione delle priorità devono essere in possesso dei richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 10 **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria del presente Avviso pubblico per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'anno 2021 è pari ad Euro 2.187.753,33.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando pubblico in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell'ambito delle misure OCM Vitivinicola.

Per le domande di sostegno presentate per la campagna 2020/2021 alla Misura di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l'ammissione a finanziamento delle domande presentate e che risulteranno ammissibili sarà concessa nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati.

Non è ammesso il finanziamento di domande ammissibili all'aiuto che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non possano essere finanziate per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Nei limiti di quanto previsto dal Decreto del MIPAAF n. 3843 del 3 aprile 2019, all'articolo 2, "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previsto dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti."

Articolo 11 **Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio**

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della domanda di sostegno e della documentazione allegata alla stessa, come specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede di controllo su portale SIAN.

11.1 Controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di sostegno in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.

E' accertata la presentazione delle domande di sostegno e la loro ricezione entro i termini di cui al precedente articolo 7 oltre la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

Le domande "non ricevibili" sono dichiarate non ammissibili.

La verifica di ricevibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.

11.2 Controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla

normativa unionale e nazionale, dalle presenti disposizioni regionali e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Il completamento della fase istruttoria di ammissibilità delle singole domande di sostegno, con comunicazione degli esiti al richiedente tramite PEC, è previsto entro il termine del **15 febbraio 2021**.

11.2.1 Controlli tecnico-amministrativi

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni previste e richieste, allegate alla domanda di sostegno, al fine dell'ammissibilità. L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Istruzioni operative di Agea OP e dalle presenti disposizioni regionali. L'istruttoria di ammissibilità comprende le seguenti verifiche: presenza dei requisiti di accesso; rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati; conformità degli interventi programmati alle DRA e congruità delle spese proposte, delle spese ammissibili e relativo contributo; documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2018/273; valutazione globale della conformità e della correttezza sostanziale delle domande e dei documenti allegati, compreso il punteggio dichiarato in base ai criteri di priorità.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.

In particolare, saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate, sia in termini di rilascio telematico sulla piattaforma SIAN che inviata alle ADA competenti, oltre i termini stabiliti;
- compilate, presentate e *rilasciate* utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite all'articolo 4, comma 2, del DM n. 1411/2017 e s.m.i., dalle disposizioni attuative di AGEA e dalle presenti disposizioni;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e contenuto, a quelli richiesti dalle presenti disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto di cui alle presenti disposizioni regionali;

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Gli uffici delle ADA competenti per territorio, in tale fase del procedimento, selezionano - con criteri di casualità e/o di rischio - un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

11.2.2 Controlli in loco (ex-ante)

Ai sensi delle disposizioni delle Istruzioni operative n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.2020, l'Organismo pagatore Agea estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per il quale l'OP Agea opera la verifica in loco ex ante degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo in loco (*ex-ante*) include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso Regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per "rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale" si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Ai sensi delle previsioni delle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.20209, non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risultano impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risultano impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti vengono misurate ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016.

Al fine di poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione e sovrainnesto degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **31ottobre 2020**, salvo posticipazioni di tale data per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del **31ottobre 2020**.

Come previsto dalle I.O n. 65/2020, *qualora nel periodo del controllo l'insorgenza di nuovi focolai Covid-19 rendessero necessaria l'adozione di misure di limitazione agli spostamenti ed ai contatti interpersonali, i controlli o i successivi incontri in contraddittorio potranno essere svolti con modalità equivalenti, come riportato nella Circolare n. 33125 del 13.05.2020 sui controlli equivalenti in applicazione del Reg. n. 2020/532.*

11.3 Elenco regionale di ammissibilità e graduatoria delle domande di sostegno - esiti di ammissibilità e finanziabilità

L'ADA competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità delle domande di sostegno e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite *check-list*.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere all'Area competente presso la Direzione regionale competente in materia di Agricoltura l'elenco analitico delle domande rese ammissibili a livello provinciale, distinto per domande di sostegno con richiesta d'anticipo e per domande di sostegno con pagamento a saldo, suddivise per esercizio di competenza per fine lavori dichiarati, con indicazione, per ciascuna domanda presentata, del costo dell'operazione ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale provvederà a predisporre l'Elenco/graduatoria unica regionale, con indicazione delle domande di sostegno ammissibili all'aiuto e di quelle ammesse a finanziamento con indicazione delle relative annualità di riferimento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DM 1411/2017, per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande collocate in posizione utile fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Nel caso di Domande di sostegno con richiesta di pagamento di anticipo, la quota di saldo (20%) dei contributi concessi sarà disposta a fronte delle risorse della relativa annualità di riferimento per fine lavori, come da cronoprogramma degli interventi.

L'Elenco regionale/graduatoria finale delle domande ammissibili all'aiuto e l'elenco di quelle domande ammesse a finanziamento oltre all'elenco delle domande non ammissibili, è approvata con Determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

La definizione dell'Elenco/graduatoria regionale delle Domande ammissibili e il completamento della fase di finanziabilità delle Domande di sostegno è prevista non oltre il **31 marzo 2021**.

Le ADA competenti per territorio comunicano ai richiedenti gli esiti della fase di ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, con comunicazione trasmessa tramite PEC entro 30 gg. dal completamento della fase di finanziabilità.

La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fideiussione e l'attestazione di inizio lavori. Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata: le attività e le relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

L'atto di concessione dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria. Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non sono inserite nell'eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Articolo 12 **Domanda di variante**

Per variante si intende una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della Domanda di sostegno) relative a:

1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
2. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipo., fino al massimo della terza annualità e compatibile con l'eventuale scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. Tipologia di erogazione del contributo;
4. Variazione del beneficiario per subentro.

La modalità di presentazione delle domande di variante, sono le medesime descritte al precedente articolo 7.

Copia della Domanda di variante dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e con le stesse modalità previste all'articolo 7, punto 7.4, agli uffici dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio che procederà alla istruttoria della Domanda di variante e a comunicare al beneficiario l'autorizzazione o l'eventuale diniego, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di rilascio telematico della Domanda di variante.

Le domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque devono essere rilasciate informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo),

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione del saldo.

Le domande di variante che si sostanziano nelle modifiche del cronoprogramma di conclusione dei lavori potranno essere accolte esclusivamente previa acquisizione del vincolante parere preventivo dell'Area della Direzione regionale responsabile del monitoraggio e della sorveglianza finanziaria per l'attuazione della Misura di aiuto, in relazione alle disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate nel presente paragrafo.

Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in Domanda di saldo, non sono ammissibili all'aiuto.

12.1 iter istruttorio domande di variante (Variazione del beneficiario per subentro)

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. Invio della domanda all'ADA competente per territorio entro i termini previsti al paragrafo precedente;
2. pre-autorizzazione da parte all'ADA competente per territorio e comunicazione ad entrambe le ditte;
3. In caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'ADA competente per territorio (con trasferimento degli impegni);
4. Trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante
5. Lavorazione della polizza/appendice di subentro
6. Autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 febbraio dell'anno in cui la ditta deve presentare la domanda di saldo.

Prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Articolo 13 Modifiche Minori

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- La variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
- La modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Dette modifiche devono essere comunicate all'ADA competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9.

E' prevista da parte di OP AGEA una procedura sul portale SIAN, per la compilazione dell'allegato 9. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo, l'allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato all'ADA territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.

Articolo 14

Comunicazioni di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 640/14 art.4, e come indicato dalle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario all'ADA competente per territorio apposita comunicazione per l'avvio delle procedure di subentro o di evitare successive sanzioni per eventuali mancate realizzazioni, quanto sopra utilizzando l'apposito servizio di compilazione delle domande.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 delle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 65 prot. n. 45698 del 10.07.20209 ed in sintesi sono le seguenti:

- Comunicazione decesso del titolare
- Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale.

La prima è necessaria per effettuare una richiesta di subentro del titolare della domanda

La seconda per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni.

Per casi di forza maggiore potranno essere riconosciuti esclusivamente quelli riportati all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

L'esito di riconoscimento dovrà essere comunicato all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.1 Procedura di subentro su polizza in caso di decesso dell'interessato

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema la comunicazione relativa al decesso e presentare all'Ente istruttore una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla stessa comunicazione di Causa di forza maggiore (CFM) presentata.

L'Ente istruttore, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ente istruttore l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ente istruttore richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ente istruttore con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

.

14.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od espropri

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

Tale comunicazione è utile al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. È facoltà dell'Ente istruttore valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.

Tale comunicazione è essenziale per poter presentare, tramite PEC all'Ufficio regionale territorialmente competente, richiesta di proroga al 20 giugno 2024 per i produttori, che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiamo ultimato i lavori.

L'ADA competente per territorio procederà, tramite applicativo, ad autorizzare o meno la richiesta, comunicandone l'esito entro e non oltre 20 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 15

Domande di sostegno con pagamento d'anticipo su garanzia fideiussoria

15.1. Attestazione inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con pagamento anticipato, entro il termine di **15 aprile 2021**, devono far pervenire alle ADA competenti per territorio l'attestazione di inizio lavori contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria.

La comunicazione all'ADA competente per territorio viene dalla stessa registrata con apposita procedura su portale SIAN.

15.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP Agea, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato apposita procedura per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP Agea gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'area amministrativa di Agea.

L'OP Agea non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi a quanto previsto.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA A e del numero identificativo della sua domanda di sostegno, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP Agea, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA A del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP Agea ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna a suo carico l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 (cinque) giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 15 aprile 2021, all'ADA competente per territorio.

Le ADA competenti per territorio provvedono:

- alla verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima;
- alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea vengono restituite al contraente richiedente a cura delle ADA territorialmente competente.

In caso di Domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'ADA territorialmente competente attiva, comunicando al richiedente a mezzo PEC spedita entro 30 (trenta) giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la procedura di revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), quindi immettendo a sistema i relativi dati.

Articolo 16 **Rinuncia all'aiuto**

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzione dei lavori, può comunicare la Rinuncia all'aiuto per tramite dei soggetti abilitati al trattamento delle domande di Ristrutturazione Vigneti (CAA, Libero Professionista), fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dall'Ente istruttore.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, tramite PEC, esclusivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

La revoca da parte dell'ADA territorialmente competente della domanda di sostegno per istanza del produttore potrà avvenire sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo. L'Ente istruttore procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16 delle Istruzioni operative dell'OP Agea, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 17

Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo

17.1. Presentazione domanda

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 (tre) anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno e comunque deve essere compatibile alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita **Domanda di pagamento a saldo**, nei seguenti termini:

- nel caso di domande con pagamento a collaudo → **entro il 20 giugno 2021**;
- nel caso di domande con pagamento anticipato → **entro il 20 giugno 2021**
oppure
→ **entro il 20 giugno 2022**,
oppure
→ **entro il 20 giugno 2023**
a seconda del cronoprogramma di termine delle attività indicato in sede di Domanda di sostegno.

Per le modalità di presentazione a portale SIAN della Domanda di pagamento a saldo, si rimanda all'articolo 7.1 relativo alla generale presentazione delle domande.

Le Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili.

A corredo della Domanda di pagamento a saldo il richiedente è tenuto alla compilazione:

- della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- della “*Scheda consuntivo delle spese e delle opere realizzate - Tabella 9*” (allegato alle presenti Disposizioni regionali), con indicazione dei “lavori in economia”.

Dovrà altresì allegare la seguente documentazione:

- cartografia geo referenziata anche su supporto informatico, ovvero in formato SHAPE (*SHP), oppure in ARC-INFO o ArcGIS con sistema di coordinate (UTM33 ED 50) relativa a ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc.);
- documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute;

Le operazioni eseguite in economia saranno valutate e riconosciute con i criteri stabiliti al precedente articolo 8.

Copia della Domanda di pagamento a saldo con la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’ADA territorialmente competente, con le modalità previste al punto 7.4. La struttura regionale procederà alla ricevibilità di tale domanda come al punto 11.1.

La mancata presentazione da parte del richiedente della Domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti, tenuto conto che l’amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell’aiuto, comporta:

- per le Domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell’aiuto comunitario;
- per le Domande di sostegno con pagamento anticipato, viene attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all’incameramento della garanzia connessa.

In tali casi l’ADA territorialmente competente comunica ai beneficiari, a mezzo PEC ed entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l’avvio del procedimento di decadenza dall’aiuto per la revoca dell’atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

In entrambi i casi sopra descritti, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del DM n. 1411/2017, è prevista l’esclusione dalla misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 (tre) successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

17.2 Verifica delle opere realizzate

Verifiche *in situ* sono effettuati sul 100% delle Domande di pagamento a saldo presentate.

A seguito dei collaudi, è disposto aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell’ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN. Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all’aiuto.

17.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. Tale misurazione, conforme all’art.44 del

Reg. UE 2016/1150, rappresenta la “coltura pura” che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Ai sensi delle disposizioni della Circolare Agea coordinamento n. 41139 del 7 maggio 2019, è precisato che nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche laddove la forma di allevamento ne prevedono più di uno).

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della circolare ACIU.2011.143 del 17.02.2011). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto “Definizione importi e recuperi” ;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superiori di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati a un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

17.4 Verifica delle spese sostenute

Le spese sostenute devono essere comprovate da documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il limite del 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Per Documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di sostegno (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura), sostenute dopo il rilascio della Domanda di sostegno e prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

I documenti di pagamento dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno 5 (cinque) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea OP e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

In considerazione che le fatturazioni emesse dal 1° gennaio 2019 potranno essere solo **fatture elettroniche**, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica.

Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: **”Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) –OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021”.**

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell’ambito di altri regimi di aiuto.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell’OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

L’ADA competente per territorio effettua i controlli sulla documentazione fiscale proposta e l’eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati “in economia”, per verificare che il contributo ammesso non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento all’Elenco prezzi regionale, di cui all’allegato alla DGR 64/2014 e s.m.i.. Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell’eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

Laddove si riscontri che il contributo pagato sia superiore al suddetto limite del 50% delle spese sostenute, si provvederà a ricalcolare l’importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall’azienda. In tal caso l’azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo, maggiorato degli interessi. La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di sostegno.

Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all’aiuto.

17.5 Definizione importo e recuperi

L’importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l’operazione, determinata tramite controlli in loco. L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del Regolamento delegato 2016/1149, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80% dell’aiuto ammesso per l’intera operazione, prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, capoversi IV e V del Regolamento delegato, 2016/1149 se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione. Onde chiarire quanto indicato ai precedenti punti si rimanda agli esempi di calcolo riportati in allegato (Allegato 8) alle Istruzioni Operative n. 65 prot. 45698 del 10.07.2020 di Agea OP.

In caso di pagamento anticipato si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10% nel caso ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- viene presentata una rinuncia all'aiuto post pagamento;
- viene accertata la mancata presentazione della Domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti.

Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del Regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del Regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero ai fini dello svincolo della garanzia, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

Per il beneficiario è altresì prevista l'esclusione alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

17.6 Svincolo delle polizze

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Articolo 18

Impegni e mantenimento degli interventi

Per il vigneto oggetto di intervento e di aiuto deve essere mantenuta la destinazione colturale dell'Unità vitata, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal pagamento del saldo finale.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico (Paragrafo 14) .

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

Articolo 19

Ulteriori disposizioni attuative di OP Agea

Con propri atti l'OP AGEA può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative ai controlli tecnico-amministrativi, all'istruttoria delle domande di aiuto, ai controlli in loco ed alla verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo, ivi compreso il trattamento delle garanzie fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto delle domande su cauzione, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze e revoche, e dei recuperi degli importi indebitamente percepiti.

Modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente Avviso potranno essere disposte per il recepimento di nuove disposizioni UE o nazionali di regolamentazione la Misura di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) ovvero di nuove disposizioni del Coordinamento Agea. Fanno eccezione i meri adeguamenti procedurali di esecuzione che saranno direttamente recepiti a valere sulle procedure dettate al presente documento senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le circolari e le Istruzioni operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alle disposizioni e regolamentari della normativa comunitaria vigente in tema di aiuto, al Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) del 3 marzo 2017 n. 1411 come modificato con il Decreto 3 aprile 2019, n. 3843, dalla Delibera della Giunta regionale n. 64 del 18 febbraio 2014 e s.m.i. e dalle disposizioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura formulate con 12 Circolare di coordinamento Agea prot. N. 33125 del 14.05.2020 e prot. N. 36399 del 28.05.2020 e le Istruzioni operative dell'Organismo pagatore (di seguito anche OP) Agea n. 65 protocollo n. 45698 del 10.07.2020 disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al sito www.agea.gov.it.

Articolo 20

Disposizioni finali

20.1 Condizionalità

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

20.2 Certificazione antimafia

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Nell'ambito della presente misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) ai fini della richiesta della certificazione antimafia, si opererà sulla base di specifiche procedure anche in attuazione delle disposizioni dettate da Agea.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e s.m.i, si stabilisce che la informativa antimafia deve essere richiesta:

- con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro;

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni". A decorrere dal 1° gennaio 2020/2021 il valore dell'importo viene fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

20.3 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del Regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014. Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato dall'amministrazione precedente nella lettera di restituzione che non potrà essere superiore a 30 giorni.

20.4 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

20.5 Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una

domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del citato Regolamento UE 2016/1150 tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

20.6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come sono utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di Agea è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	Agea ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'Agea è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di Agea, la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <p>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>